



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus per l'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventotto**, del mese di **gennaio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Consigliere	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere	X	
CAPARELLI Alessandro	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
BORGARELLO Patrizia	Consigliere	X	
ELIA Tommaso	Consigliere	X	
TRIMBOLI Domenico	Consigliere	X	
Totale		17	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Alberto CANE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Lidia POLLONE**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Convenzione con la Cooperativa Sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus per l'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. Approvazione schema di convenzione.**

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e promozione della città – sig. Roberto Ghio - così relaziona:

"Il Comune di Santena è da anni impegnato nel portare avanti iniziative volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate. Sono trascorsi circa quindi anni da quando l'Amministrazione Comunale di Santena ideò e promosse la costituzione di una cooperativa sociale per dare una risposta alle numerose richieste di lavoro provenienti da soggetti svantaggiati che, per svariati motivi, avevano scarse possibilità d'inserimento attivo nel mondo del lavoro.

Il progetto di costituire in Santena una cooperativa sociale nasceva inoltre dalla precisa volontà dell'Amministrazione Comunale di allora di diminuire gli interventi in campo assistenziale, consistenti nella semplice erogazione di contributi economici.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, utilizzando anche un contributo erogato dalla Caritas Santenese, nel mese di novembre del 1998 è stata costituita la Cooperativa Sociale San Lorenzo.

La nascita della Cooperativa, in questi anni, ha prodotto effetti positivi e rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività in favore delle stesse persone per servizi assistenziali, sanitari e d'avviamento al lavoro.

Nell'anno 2000 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 in data 18 aprile, ha approvato e una convenzione con la cooperativa sociale San Lorenzo.

Nell'anno 2002 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa San Lorenzo, al fine di incrementare la capacità di creare occupazione, realizzare economie nei costi di gestione e amministrazione, ha deliberato la fusione con la cooperativa Sociale La Cometa di Poirino, anch'essa affidataria di servizi da parte dell'Amministrazione Comunale di Poirino.

Dall'operazione di fusione delle due cooperative è nata la Cooperativa Sociale "La Cometa di San Lorenzo".

La Cooperativa La Cometa di San Lorenzo oggi è una risorsa del territorio e una solida e ben strutturata impresa sociale. La cooperativa offre alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una serie di servizi che spaziano dal settore ambiente (raccolta differenziata, gestione piattaforme ecologiche), alle pulizie, alla manutenzione ed al trasporto. I lavoratori occupati sono prevalentemente soggetti seguiti dai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; ma ciò che va sottolineato è numero di occupati santenesi, tutti appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati, e/o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione, hanno potuto inserirsi nel mondo del lavoro.

A livello legislativo e regolamentare il quadro normativo è così costituito:

1. L'art. 5 della Legge 381/91 prevede che gli enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura di beni e servizi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. L'art. 13 della Legge Regionale 18/94 prevede che gli enti pubblici provvedano a destinare una quota degli stanziamenti per beni e servizi per convenzioni con cooperative sociali e che fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i criteri di priorità in base ai quali l'Ente sceglie fra più offerte provenienti da cooperative sociali, oppure stipula le convenzioni, sono i seguenti:
 - la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
 - la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
 - il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
2. Con deliberazione n. 79-2953 del 22/05/2006 la Regione Piemonte ha approvato l'atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici ed il terzo settore, ai sensi degli artt. 2 e 31 della L.R. n. 1 del 08/01/2004. L'atto di indirizzo riprende il contenuto della normativa nazionale e regionale in vigore sul sistema di protezione sociale, caratterizzato dai due principi fondamentali di garanzia di risposta ai diritti sociali e di sussidiarietà nella dimensione orizzontale. In attuazione di quest'ultimo principio si riconosce e agevola il particolare ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento nella programmazione e realizzazione del sistema dei servizi. I rapporti con il terzo settore devono pertanto assicurare il rispetto della natura originaria dei diversi soggetti, al fine di garantire l'identità culturale e le ispirazioni ideali, che sono alla base della solidarietà che essi esprimono, valorizzandone, altresì la diversità di ruolo nel sistema di welfare integrato;
3. Nello specifico, l'atto di indirizzo regionale citato individua i diversi soggetti di terzo settore, indicandone il ruolo specifico nel sistema integrato e descrivendo le modalità di rapporto preferenziali con l'Ente Pubblico. Fra questi soggetti in particolare si richiama attenzione su:

- Le organizzazioni di volontariato (L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i.), caratterizzate dalla logica della solidarietà nei confronti di soggetti esterni all'organizzazione, svolgono la loro attività mediante i propri soci volontari (non retribuiti). Il loro coinvolgimento può riguardare progetti o servizi dall'organizzazione semplice o interventi complementari al servizio pubblico o ai servizi gestiti dal privato convenzionato. Il volontariato non può essere in alcun modo sostitutivo del sistema di affidamento dei servizi;
 - Le Associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e L.R. n. 7/06), finalizzate all'utilità sociale, caratterizzate dalla reciprocità e mutuo aiuto, prestano attività di servizio rivolte sia ai propri soci sia a terzi: L'attività è svolta sia attraverso l'impegno volontario dei soci sia attraverso l'utilizzo di prestazioni retribuite anche degli stessi associati;
 - Le cooperative sociali (L. 381/91 e L.R. 18/94 e s.m.i.), caratterizzate dalla logica dell'imprenditorialità, operano con carattere mutualistico nell'interesse della comunità per la promozione e l'integrazione sociale dei cittadini. Si articolano in cooperative sociali di tipo A per la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, di tipo B che svolgono attività diverse – agricole, industriale, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa), di tipo C se costituite in forma di consorzio.
4. come si evince dal titolo III "Sistemi per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi alla persona" del citato atto di indirizzo regionale, gli Enti Pubblici, al fine di valorizzare l'apporto specifico dei soggetti del terzo settore nei servizi alla persona, privilegiano procedure d'aggiudicazione ristrette e negoziate, che consentono la piena espressione della progettualità, garantendo nei capitolati di gara, oltre a quest'ultimo aspetto, ai sensi del citato art. 31 della L.R. 1/2004:
- l'esclusione del ricorso a forme di mera intermediazione di manodopera;
 - la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente (L. 327/2000);
 - la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase dell'affidamento;
 - il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto;
5. la citata deliberazione di indirizzo regionale all'art. 18 focalizza l'attenzione sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo, invitando gli Enti Pubblici ad esperire tutte le possibilità consentite dalla normativa per promuovere gli affidamenti di servizi e forniture diversi da quelli socio-sanitari ed educativi alle cooperative sociali di tipo B, riservando eventualmente ad esse una quota percentuale di affidamenti;
6. Anche di recente, infine, la possibilità di stipulare legittimamente convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è stata confermata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 3 del 1 agosto 2012 (G.U. 9 agosto 2012, n. 185)

Considerato che:

- La portata delle norme richiamate ha un carattere di indiscutibile valore sociale e morale, giacché consente di individuare percorsi finalizzati al recupero, all'avvio o al reinserimento di soggetti che per diverse ragioni si trovano in condizione di svantaggio sociale superando nel contempo gli strumenti dei contributi economici;
- Il Comune di Santena, in linea con l'atto di indirizzo regionale e sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, valorizza il terzo settore ed in particolare il ruolo della cooperazione sociale;
- le politiche per l'inserimento nel tessuto sociale delle fasce svantaggiate attraverso il lavoro trovano nella cooperazione sociale di tipo B un fondamentale interlocutore, che negli anni ha consentito il recupero di capacità e la crescita di competenze professionali di un considerevole numero di persone che i normali contesti di mercato tendono ad escludere;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il Comune di Santena ha già realizzato esperienze di particolare rilievo in tema di affidamento di servizi e forniture alla cooperazione sociale di tipo B, quali ad esempio, l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e delle scuole, dei servizi di igiene ambientale, dei servizi di trasporto, manutenzione e movimentazione.

Ne consegue che nell'ambito della normativa vigente il rinnovo della convenzione con la cooperativa La Cometa di San Lorenzo appare pertanto un atto dovuto, o quantomeno opportuno, posto tra l'altro che l'impresa sociale è nata dalla volontà e da un progetto elaborato e sostenuto finanziariamente dall'Amministrazione Comunale di Santena.

Evidenziato che la stipula della convenzione con la cooperativa la Cometa di San Lorenzo Onlus non ha carattere di esclusività e non pregiudica la facoltà dell'Ente di stipulare convenzioni di contenuto analogo anche con altre cooperative e/o imprese sociali operanti nel terzo settore per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

Richiamata la seguente normativa:

- 8 novembre 1991, n. 381 avente ad oggetto: "Disciplina delle cooperative sociali";
- 7 novembre 2000, n. 327 avente ad oggetto: "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;
- 3 aprile 2001, n. 142 avente ad oggetto: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- artt. n. 2, 52 e 69 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 "codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture;
- D.G.R. n. 79/2953 del 22/05/2006 "Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 art. 31 – atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore. Approvazione linee di indirizzo per l'approvazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo";
- determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 1 agosto 2012 (G.U. 9 agosto 2012, n. 185);

Visto il parere espresso dalla Commissione Servizi al Cittadino e alle Imprese in data _____;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche di Sviluppo e promozione della città – sig. Roberto Ghio - propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la cooperativa sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus, che si allega alla presente deliberazione - sotto la lettera "A" - per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici amministrativi, rispettivamente di individuare e affidare le forniture di beni e servizi che possono legittimamente essere aggiudicati alla cooperativa sociale La Cometa di San Lorenzo, nel rispetto della normativa vigente, e della presente convenzione.
3. Di dare atto inoltre che la stipula della convenzione con la cooperativa la Cometa di San Lorenzo Onlus non ha carattere di esclusività e non pregiudica la facoltà dell'Ente di stipulare convenzioni di contenuto analogo anche con altre cooperative e/o imprese sociali operanti nel terzo settore per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
4. Di dare atto inoltre che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II - è l'Avv. LO PRESTI Guglielmo – Dirigente Servizi Amministrativi e Legali.
5. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione saranno adottati con Determinazione del responsabile del servizio interessato.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della legge 18.08.2000 n. 267.

Santena,

IL PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e
Promozione della Città
f.to Roberto GHIO

IL REDATTORE:

Il Responsabile U.O.
Assistenza e Istruzione
f.to Ornella BERGOGLIO

VISTO

Il Segretario Generale
f.to Alberto CANE

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente :

a) alla regolarita' tecnica: FAVOREVOLE_____

Il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese : f.to Guglielmo Lo Presti

b) alla regolarita' contabile: FAVOREVOLE_____

Il Responsabile di Ragioneria:___f.to Zaccagnino_____

=====

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA E LA COOPERATIVA SOCIALE LA COMETA DI SAN LORENZO ONLUS PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91 E FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE

L'anno 2013 _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Palazzo Comunale, via Cavour, 39 tra il Comune di Santena, con sede legale in via Cavour, 39, p. I.V.A. n. 01825270018 rappresentato dall'Avv. Lo Presti Guglielmo, nato a Torino il 18 luglio 1969 – Dirigente Servizi Amministrativi e Legali, domiciliato per la sua carica in Santena Via Cavour, 39, che agisce quale soggetto autorizzato alla stipula dei contratti del Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto e dell'art. 7 del regolamento di organizzazione

E

La Cooperativa sociale La Cometa di San Lorenzo a.r.l. ONLUS avente sede legale in via Marocchi, 49 in POIRINO – p. I.V.A. 07344100016 iscritta all'Albo delle società cooperative n. A116621 Sez. B nella persona di Fiorenzo Bosticco legale rappresentante nato il 19.03.1947 residente a Poirino – via Panizza, 28;

PREMESSO

Che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente si propone i seguenti obiettivi:

- Inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 e, più in generale, inserire soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- Migliorare, mediante l'avviamento al lavoro, la qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie riducendo nel contempo i costi sostenuti dalla collettività santenese per l'erogazione di interventi assistenziali finalizzati al sostegno al reddito;

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

Il Comune di Santena si riserva di affidare alla Cooperativa sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus, previo motivato provvedimento amministrativo, la fornitura dei beni/servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Possono essere affidati alla cooperativa sociale, sulla base di progetti di inserimento lavorativo, forniture di beni e servizi di qualsiasi natura, quali a titolo puramente esemplificativo:

AMBIENTE

- Gestione piattaforme ecologiche;
- Ritiro e conferimento differenziato di rifiuti;
- Raccolta porta-porta;
- Distribuzione cassonetti raccolta differenziata;
- Raccolta abiti usati;
- Raccolta esausti da stampa;
- Gestione registro di carico e scarico rifiuti, compilazione M.U.D.;

- Formazione ed informazione raccolta differenziata;
- Gestione fiere e mostre-mercato con raccolta differenziata;
- Sgombero locali;
- Gestione depositi temporanei e messa in riserva rifiuti presso terzi;

PULIZIE

- Pulizia ambienti pubblici;
- Pulizia ambienti privati;
- Pulizie aree industriali;
- Disinfestazione;
- Sanificazione;
- Conferimento differenziato dei rifiuti;
- Igienizzazione ambientale;
- Pulizia palestre;
- Trattamenti superfici speciali;
- Cristallizzazioni;
- Pulizia fontane;
- Eliminazione graffiti;
- Pulizia stradale e aree mercatali;

AREE VERDI

- Manutenzioni parchi e giochi;
- Manutenzione aree verdi condominiali e industriali;
- Manutenzione aree verdi comunali;
- Consolidamento soggetti arborei;
- Potatura esemplari botanici;
- Ripristini aree e rimboschimenti;

SERVIZI

- Sorveglianze e servizi cimiteriali;
 - Gestione spazi associativi e ricreativi;
 - Custodia ambienti;
 - Custodia parcheggi;
 - Servizi municipali;
 - Organizzazione e gestione manifestazioni;
 - Didattica e animazione ambientale;
 - Manutenzione impianti sportivi;
 - Servizi di trasporto disabili
- altri servizi individuati dalla Giunta Comunale caratterizzati da:
- alta incidenza di manodopera;
 - mansioni o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo della possibilità della qualificazione professionale;
 - fornitura di beni e/o servizi quando sia attinente ad uno specifico progetto realizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la cooperativa stessa.

Art. 2 — Finalità e obiettivi.

Con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone i seguenti obiettivi:

- Inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 e più in generale inserire soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- Migliorare, mediante l'avviamento al lavoro, la qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie riducendo nel contempo i costi sostenuti dalla collettività santenese per l'erogazione di interventi assistenziali di sostegno al reddito;

Art. 3 — Personale

La Cooperativa Sociale si impegna a impiegare nei progetti di inserimento lavorativo soggetti residenti in Santena, che in base alla normativa vigente rientrino nella categoria di persone svantaggiate e/o comunque appartengono alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Sono considerate svantaggiate le persone che, in base a certificazione della Pubblica Amministrazione, risultino:

- Invalidi fisici, psichici, sensoriali;
- Degenti di istituti psichiatrici;
- Soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti;
- Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- I condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Sono considerate appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro:

- Soggetti assistiti dai Servizi Socio-Assistenziali che, in base al regolamento di assistenza, percepiscono contributi economici;
- Ospiti maggiorenni dei presidi residenziali socio-assistenziali;
- Le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991, che siano fuoriuscite da non più di due anni dalla condizione di svantaggio;
- I detenuti e gli ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;
- I lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento;
- I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- Gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

L'inserimento di soggetti non residenti in Santena è consentito esclusivamente, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di non disponibilità sul territorio di idoneo personale.

Art. 4 - Trattamento normativo e assicurativo del personale.

La Cooperativa, per assicurare l'espletamento dei servizi impiega, in via prioritaria, cittadini residente nel Comune di Santena e/o personale precedentemente impegnato nel servizio.

Il personale deve essere formato professionalmente e aggiornato principalmente sugli aspetti attinenti le mansioni.

Il personale dovrà possedere capacità di relazionarsi con gli utenti dei servizi comunali.

La cooperativa deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalla normativa vigente concernente l'igiene, l'abbigliamento e la pulizia del proprio personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Essa deve altresì ottemperare a quanto previsto dalla normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è impegnata alla cooperazione ed al coordinamento con l'Amministrazione Comunale al fine di attuare le più idonee misure di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza per i propri lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.

La Cooperativa si impegna ad attuare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

La cooperativa prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare i nominativi del personale che intende impiegare.

La Cooperativa deve garantire, in caso di assenza del personale, il regolare funzionamento dei servizi. Dovrà provvedere a nominare un responsabile referente, che dovrà possedere esperienza e professionalità e dovrà essere il diretto interlocutore dell'Amministrazione

La Cooperativa è tenuta a dimostrare al Comune di aver provveduto al rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia contributiva, previdenziale e fiscale, esibendo per ciascun

dipendente idonea documentazione relativa alla regolarità del rapporto di lavoro (contratto di lavoro, foglio paga), alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (certificazione DURC), all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione si riserva di chiedere accertamenti all'Ispettorato del Lavoro a fronte della mancata esibizione della documentazione richiesta nel termine di 20 giorni liberi.

La Cooperativa deve trasmettere prima dell'inizio del servizio il documento di individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dalla L. 81/2008 e s.m.i.

Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto del presente Capitolato;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi e di primo soccorso;
- mezzi, attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio e relative schede di sicurezza e informazioni date ai lavoratori;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- individuazione figure R.S.P.P., R.L.S., medico competente e altre figure responsabili e relativi - compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori della cooperativa e/o da terzi presenti a qualsiasi titolo;
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.

La cooperativa deve mettere in atto prima dell'inizio del servizio tutte le misure per eliminare o ridurre gli eventuali rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche del DUVRI. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la cooperativa è tenuta ad aggiornare il suddetto documento in cooperazione con gli altri interessati.

Ogni responsabilità relativa alla sicurezza antinfortunistica è ad esclusivo carico della cooperativa.

Art. 5 — Lavoratori svantaggiati

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza. E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati. Il percorso di inserimento lavorativo deve essere costantemente monitorato al fine di verificare raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto.

Art. 6 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere informazioni alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio sono responsabili insieme alla Cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori

svantaggiati.

Art. 7 — Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- qualora entrino in vigore nuove disposizioni di legge, di regolamento incompatibili con la disciplina prevista dal presente atto deliberativo e convenzione;
- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento.

Art. 8 — Penalità

Fatte salve le ipotesi di risoluzione, in caso di ritardi o deficienze dei servizi, imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 9 — Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino.

Art. 10 — Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata fino al 31 dicembre 2017, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata di cui all'art.7.

Art. 11 — Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 12 — Spese di contratto

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Per la Cooperativa sociale

Per l'Ente

Il Presidente del C.d.A.

Il Dirigente

Cooperativa Sociale
La Cometa di San Lorenzo Onlus

Servizi Amministrativi e Legali

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Ghio sull'argomento;

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Acquisiti:

- in data 24.01.2013 il parere favorevole della competente Commissione per i Servizi al Cittadino e alle Imprese, ai sensi dell'art.66, comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Sentiti gli interventi del Consigliere Franco e gli ulteriori chiarimenti dell'Assessore Ghio;

Dato atto che gli interventi dei consiglieri sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione della proposta di deliberazione, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n: 17

Astenuti n. 0

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 0

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

1. La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
2. Con successiva votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n: 17
Astenuti n. 0
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, del D. Lgs. 18.82000 n. 267, per consentire la tempestiva adozione degli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE :

f.to *Lidia Pollone*

IL SEGRETARIO GENERALE:

f.to *Alberto Cane*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO

Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 4/02/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano